



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato dott. Gianluigi Canali
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 113619/2022 V.G. e promossa

da

_____ con l'avv. Stefano Mendolia

RECLAMANTI

contro

Concordato preventivo _____ spa in liquidazione con l'avv. Stefano

Ambrosini

_____ con l'avv. Sabina Lupo

RESISTENTI

Fatto e diritto.

_____ i proponevano reclamo avverso
il terzo piano di riparto predisposto dal liquidatore del concordato preventivo
_____ spa in liquidazione.

I reclamanti lamentavano che con i primi due piani di riparto fosse stato pagato il 50% del loro credito e che, nel terzo piano di riparto, il liquidatore, ritenendo erroneamente che il restante credito fosse stato estinto con accordo transattivo, non avesse provveduto a pagare la restante parte delle somme loro dovute.

Gli istanti chiedevano, quindi, il riconoscimento del loro credito e l'accantonamento delle somme ai sensi dell'art 110 quarto comma l.f..

Il liquidatore si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del reclamo.

Parte resistente rilevava che il rimedio di cui agli artt. 36 e 110 l.f. non era esperibile nella fase esecutiva della procedura di concordato, non essendo richiamato dall'art. 182 l.f..

Il liquidatore, in via subordinata, eccepiva l'inammissibilità del reclamo sotto un secondo ed ulteriore profilo.

Il resistente evidenziava che i reclamanti non avevano impugnato ex artt. 26 e 164 l.f. il decreto 22.7.2022, con cui il giudice delegato aveva disposto il deposito del progetto di riparto in cancelleria, e che, pertanto, non potevano impugnare un atto che era consequenziale rispetto a quello non impugnato.

Nel giudizio si costituiva anche il creditore che eccepiva l'inammissibilità del reclamo e, comunque, la sua infondatezza.

All'udienza dell'11.10.2022, il giudice si riservava la decisione.

- - - - -

L'eccezione di inammissibilità del reclamo è fondata.

Una volta omologato il concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti dei singoli creditori sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e del tribunale fallimentare e vanno risolte nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.

La Corte di Cassazione ha, al riguardo, affermato che "dopo la sentenza di omologazione del concordato preventivo non sussiste una competenza funzionale del giudice delegato e del tribunale fallimentare sulle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva tra il debitore e uno o più creditori e sulle questioni, quindi, attinenti alla sussistenza, entità e rango dei crediti che debbono essere fatti valere con ordinario giudizio di cognizione" (Cass. 8116/1998; vedi anche Cass. 6859/1995 e Cass. 31659/2021).

L'orientamento della Corte, cui questo Tribunale ha già dichiarato di aderire con decreto del 29.1.2022, è assolutamente condivisibile, tenuto conto che le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono una procedura di verifica concorsuale dei crediti.

Ne consegue che è sempre possibile per il liquidatore modificare la propria valutazione in relazione alla sussistenza del credito o alla natura privilegiata o meno dello stesso.

Il creditore, che non condivide la posizione assunta dal liquidatore, deve instaurare un ordinario giudizio di cognizione per far accertare il proprio credito.

Per le ragioni indicate, il reclamo è ritenuto inammissibile.

Le spese di lite sono poste a carico dei reclamanti e sono liquidate (valore causa tra 260.000 e 520.000 giudizio cautelare) in favore di parte reclamata in euro

